



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2010**

Nuove norme in materia di attività dell'ufficiale giudiziario  
e modifiche alla disciplina concernente le attribuzioni  
e i compensi e i proventi degli ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - Quando, come oggi, si cercano risposte per definire l'ufficiale giudiziario e il suo ufficio, l'incertezza conduce ad una rivisitazione storica di questo antico soggetto, conosciuto già nel mondo ebraico e pervenuto alla nostra cultura giuridica con l'ordinamento romano che gli attribuiva il compito di portare in esecuzione le sentenze della magistratura.

Durante i secoli, con l'assoggettamento a strutture diverse, la nozione di ufficiale giudiziario è stata confusa con altre apparentemente assimilabili, ma in realtà del tutto estranee, che ne hanno snaturato la collocazione giustiniana, consegnandola a noi come un ibrido, in perenne ricerca di giuridica, definitiva qualificazione.

Nei tempi più recenti i tentativi di pervenire ad una definizione univoca dello *status* dell'ufficiale giudiziario e della natura del suo rapporto di lavoro, hanno risentito di una disordinata quanto contraddittoria emanazione di norme tampone che, destinate a chiudere le falle di un impianto normativo sempre più disarticolato dal complesso sistema giuridico e sociale in cui l'ufficiale giudiziario si trova ad operare, hanno progressivamente reso inconciliabili gli aspetti tipici dell'attività libero professionale presenti nel vigente ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229), con i tratti caratteristici del pubblico impiego che progressivamente si è cercato di estendergli. In questo quadro di incertezza si pone come improcrastinabile la ristrutturazione dell'istituto, partendo dall'assunto che non si può parlare di riforma della giustizia senza provvedere a ridefinire il ruolo e la figura dell'ufficiale giudiziario, il cui intervento contribuisce ad avvalorare, in termini di efficacia, l'operato della magi-

stratura dando concretezza al diritto e certezza al credito.

In tale prospettiva, appare necessario sgombrare, fin da subito, il campo da quella errata impostazione metodologica, consistita nel voler dare una qualificazione giuridica alla figura dell'ufficiale giudiziario ancor prima di aver apprestato una univoca, chiara e compiuta regolamentazione della sua attività. Una spasmodica ricerca che ha finito per pregiudicare nel tempo ogni possibile soluzione, producendo un vizio logico nell'evoluzione professionale di questo operatore del diritto.

Con questa proposta si cerca di dare contenuto e attualità ad una funzione irrinunciabile nell'organizzazione giudiziaria dei moderni Stati, quale è quella degli ufficiali giudiziari.

Lo *status* dell'ufficiale giudiziario non può infatti che essere il risultato interpretativo, il punto di arrivo dell'esame della disciplina della sua attività. Una risposta consapevole e coerente a quella domanda di giustizia concreta, rapida e trasparente che, a salvaguardia della certezza del diritto, trovi condizione e presupposto nel recupero di efficienza e tempestività della fase esecutiva. È tempo di interrompere con decisione lo spossamento che ha interessato, in questi ultimi anni, l'attività dell'ufficiale giudiziario, per riaffermare con rinnovato vigore la centralità di questo soggetto nell'esecuzione. Un percorso costruttivo da intraprendere soprattutto con l'affidamento ad esso di compiti che, in un quadro di ricercata deflazione processuale, conducano con un naturale aggiornamento delle procedure, improntato a criteri di celebrità, semplificazione e snellimento, all'armonizzazione con la procedura esecutiva europea.

Invero, un primo passo è già stato compiuto con la più recente riforma del processo di esecuzione intervenuta nell'anno 2005, laddove sono state potenziate ed ampliate alcune delle attribuzioni già proprie dell'ufficiale giudiziario.

Tuttavia, ancora di più si può e si deve fare. All'intento di conferire un nuovo assetto al servizio giustizia, ispirato alla tutela degli interessi del cittadino utente, non può che seguire, perciò, la revisione dei poteri e delle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario, non solo nella concreta attuazione dei diritti cui è istituzionalmente demandato con l'esecuzione delle decisioni giudiziali, ma anche con l'acquisizione di compiti che costituiscano una concreta ed adeguata risposta alla sempre più impellente richiesta di effettività ed efficacia dell'esecuzione.

In quest'ottica si rende necessario intervenire sulle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario ma anche su un adeguamento delle norme ordinamentali (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229) che ne regolano l'organizzazione e la gestione degli uffici unici, di cui pure si conferma la validità.

In premessa è opportuno sottolineare come il seguente disegno di legge non intende assumere posizioni estreme, preclusive di eventuali soluzioni risolutive presenti in altre iniziative di legge, ma si pone in una prospettiva di apertura ad ogni suggerimento che possa realizzare le finalità perseguite, in un'ottica di semplificazione, economia ed efficacia.

Si conferma, infatti, la validità della struttura degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e in essi il grado di autonomia organizzativa e gestionale posta a garanzia della specificità dei compiti e delle funzioni svolti dall'ufficiale giudiziario.

Nel contempo viene assicurata la trasparenza e la regolarità dei servizi, soggetti alle direttive ministeriali e sottoposti al potere di sorveglianza del magistrato capo dell'ufficio giudiziario nonché all'attività ispet-

tiva e di controllo dell'Ispettorato generale del ministero della giustizia.

Per quanto con minimi interventi, si cerca di restituire effettività al sistema di autofinanziamento della retribuzione di questi operatori del diritto, capaci di produrre rilevanti entrate per l'Erario con il consolidato sistema del diritto computabile e con il riversamento del 75 per cento delle somme esuberanti i trattamenti stipendiali previsti. Questo a garanzia della capacità produttiva di questi uffici, il cui personale è chiamato ad operare senza limiti temporali anche fuori dell'ufficio, e per lo più con assunzione di spese, rischi e mezzi propri. Si è cercato, in considerazione di ciò, di garantire una giusta reintegrazione patrimoniale per gli ufficiali giudiziari, rideterminando l'area di competenza interessata dai diritti computabili e la quantità e modalità di distribuzione dei proventi ad essi riservati, al fine di assicurare un efficace, quanto storicamente comprovato, strumento di incentivazione del personale nell'adempimento dei servizi. Sotto il profilo più propriamente retributivo viene ripristinato per gli ufficiali giudiziari un provento pari al 25 per cento dei diritti riscossi e sono state previste, con prelievo da queste risorse, una indennità di funzione fino al 20 per cento dello stipendio tabellare per il coordinatore, e una indennità fino al 10 per cento per gli operatori giudiziari, addetti all'UNEP.

Anche in questo ambito si propone un'armonizzazione del quadro normativo preesistente ribadendo l'autonomia organizzativa e gestionale degli UNEP dalle cancellerie e dalla dirigenza amministrative di queste. Come ribadito dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e confermato dalla Circolare applicativa del competente Capo dipartimento del Ministero della giustizia, infatti, gli ufficiali giudiziari sono posti sotto il diretto controllo e sorveglianza del magistrato, capo dell'ufficio giudiziario, che ne conserva la competenza anche in materia disciplinare.

È apparso, conseguentemente, utile pervenire alla sostituzione del termine «dirigente» di cui all'articolo 47 e seguenti dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con quello più consono di «coordinatore».

Questa definizione, risolve, infatti, dubbi interpretativi scaturiti dalla coincidenza nominalistica con la dirigenza amministrativa, di cui nulla condivide, e si concilia meglio con la esatta funzione di coordinamento di attività in forma organizzata fra singole condotte, per lo più caratterizzate dai diversi ambiti territoriali di competenza. Restano peraltro invariate le funzioni già proprie del dirigente trattandosi di mera modifica terminologica, volta a risolvere dubbi interpretativi nella assunzione di poteri gestori inconciliabili con la tipicità della autonomia funzionale dei singoli, nell'esercizio di funzioni e attribuzioni non penetrabili da ordini gerarchicamente imposti.

L'occasione dell'indagine conoscitiva sulla disciplina dell'ufficiale giudiziario svolta presso la 2ª Commissione (Giustizia) del Senato in merito al disegno di legge n. 749, d'iniziativa dei senatori Berselli e Balboni, offre, soprattutto su questi temi, lo spunto per alcune valutazioni di carattere tecnico-formale e sostanziali.

Il testo del disegno di legge all'esame della Commissione Giustizia del Senato, come in parte già evidenziato nel condiviso parere dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, alimenta non poche perplessità.

In primo luogo, occorre riflettere sul fatto che, dopo le recenti attribuzioni e modifiche intervenute in materia di notificazione ed esecuzione sia giudiziali che extragiudiziali, come ad esempio la notificazione di atti giudiziari attribuita agli avvocati, a Poste italiane spa, all'Avvocatura dello Stato, ad Equitalia spa, le comunicazioni attribuite alle cancellerie, ben poche attività esclusive residuano per l'ufficiale giudiziario.

La stessa considerazione va fatta per le cosiddette attività delegabili dal giudice (espropriazione immobiliare, vendite, eccetera), già attribuite ad altri soggetti: notai, commercialisti, istituto vendite giudiziarie.

Inoltre, non va sottaciuto che, in modo forse improprio ma certamente efficace, i più consapevoli operatori del settore sintetizzano le prospettive riservate all'ufficiale giudiziario dal decreto di delega, così come confezionato, constatando come, più che la reale possibilità di un'evoluzione liberale della professione, esso realizzi le condizioni di un licenziamento *ad nutum*.

Esso, infatti, non tiene conto delle reali aspirazioni di un'intera categoria di pubblici dipendenti che da tempo reclamano mezzi e condizioni per poter assolvere al meglio i propri compiti istituzionali, vantando con fierezza e orgoglio l'appartenenza all'Amministrazione dello Stato.

In questa atmosfera di impotenza in cui da sempre sono costretti ad operare gli ufficiali giudiziari, si pensi anche solamente alla carenza di adeguati strumenti informatici, l'attribuire a questi operatori del diritto le cause dell'ineffettività dell'esecuzione appare come un'illegittima e semplicistica forzatura.

Appare doveroso, pertanto, formulare alcune notazioni di ordine generale che sottolineano i connotati identificativi di un pubblico ufficiale privilegiato osservatore di fenomeni troppo spesso trascurati dai giuristi. L'ufficiale giudiziario è organo giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie del giudice, ma anche proprie autonome attribuzioni nel campo del diritto civile, penale, amministrativo ed in materia stragiudiziale, ponendosi, quale qualificato garante nell'attuazione coercitiva della legge e dei provvedimenti giudiziali, in una posizione di equidistanza dalle parti e dai loro contrapposti interessi.

Concorde sul punto ormai tutta la dottrina processualistica civile, che sposa la teoria chiovendiana dell'unico organo complesso di giurisdizione composto dal giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario, ritenendo

che tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario e quelle del giudice la differenza sia quantitativa e non qualitativa, poiché l'uno e l'altro concorrono, sia pure su piani diversi, all'assolvimento della medesima funzione. Partendo da questa impostazione, rimane ferma la convinzione che la tutela coattiva del diritto debba rimanere prerogativa dell'ordinamento statale e dei suoi organi e che, conseguentemente, non si possa tollerare che i privati si facciano giustizia da sé. Questo è il concreto rischio cui si andrebbe incontro riducendo la sfera giurisprudenziale oggi riservata all'ufficiale giudiziario.

L'auspicio è, pertanto, che la saggezza del legislatore sappia creare sinergie capaci di rendere utili e attuali l'azione e l'agire dell'ufficiale giudiziario italiano, riaffermando i requisiti professionali e culturali richiesti, ma anche adeguando mezzi e strutture per integrarsi a pieno titolo nell'organizzazione giudiziaria europea.

In primo luogo, il denunciato binomio ineffettività dell'esecuzione - sofferenza del mercato finanziario può oggi essere superato partendo da un'analisi della situazione del momento storico in cui stiamo vivendo.

La crisi in atto, se trova planetarie motivazioni, non esclude certo fra di esse l'evoluzione di un mercato finanziario che ha patologicamente inciso sulla creazione di beni incorporali, non individuabili e perciò non pignorabili.

L'affermazione può apparire sproporzionata, ma non può negarsi che l'ineffettività del credito e l'incertezza del diritto trovano dimora proprio in questa tipologia di mercato e nei suoi più reclamizzati prodotti.

La complessità ed ampiezza dei fenomeni rappresentati impongono risposte che certo non possono esaurirsi in un disegno di legge, ma l'obiettivo che qui si persegue è quello di armonizzare la legislazione italiana in materia di esecuzioni civili con quella degli altri Stati membri dell'Unione europea (UE).

Nella ferma convinzione che anche in questa materia lo spazio giudiziario europeo, in

cui sempre più si muove l'azione dei singoli cittadini e delle imprese, rappresenti una importante opportunità di crescita e di sviluppo nazionale, non si può mancare di evidenziare qualche rischio cui va posto rimedio, proprio guardando alla funzione e al ruolo dell'ufficiale giudiziario.

Seguendo le indicazioni della Commissione europea uno di questi rischi è che, senza un'autorità o organo nazionale cui venga riservato il potere di conoscere la consistenza patrimoniale e finanziaria di imprese o privati cittadini, si realizzi una sorta di *shopping* selvaggio delle informazioni in violazione di ogni normativa sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla vita privata dei cittadini e della imprese.

Anche in questa delicata materia proponiamo di seguire le orme di altri Stati, investendo sul sistema ufficiale giudiziario quale organo nazionale competente a cooperare, anche con ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI), con autorità o organi di altri Stati per lo scambio di informazioni. L'accesso alle banche dati e lo scambio di informazioni tra i Paesi membri dell'UE, la possibilità di accedere al sistema IMI, che consente lo scambio transfrontaliero di informazioni tra autorità preposte all'esecuzione, in condizioni di reciprocità adeguatamente tutelate, è uno dei punti cardine della riforma prospettata dal presente disegno di legge che, oltre a conservare le «classiche» attribuzioni istituzionali dell'ufficiale giudiziario, ne prevede di ulteriori, a rafforzamento dell'attività svolta. In tale contesto, di significativo rilievo appare soprattutto la garanzia del vincolo di scopo, che solo un pubblico ufficiale organo terzo rispetto alle parti può assicurare anche al fine di scongiurare quel travalicamento di diritti di rango costituzionale posti a garanzia dei singoli cittadini e delle imprese.

Ma questo disegno di legge vuole sottolineare anche altri aspetti dell'attività dell'ufficiale giudiziario che possono contribuire a

rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

Un altro punto cardine della riforma prospettata si origina dalla considerazione che, di fronte alla crescente crisi in cui versa il sistema giudiziario, si è sviluppato nel tempo un diffuso senso di sfiducia da parte del cittadino nei confronti degli istituti processuali tradizionali, che si dimostrano sempre meno idonei ad offrire un'efficace tutela dei diritti violati.

La concreta esigenza di individuare nuove forme di risoluzione dei conflitti che, al contempo, siano in grado di smaltire il contenzioso in ossequio al principio di economia processuale, richiede la predisposizione di strumenti diversi ed alternativi a quelli tradizionalmente preposti al componimento delle liti.

La finalità sottesa alla soluzione proposta è quella di spostare la risoluzione del conflitto, nella fase dell'esecuzione, da un ambito giurisdizionale ad uno degiurisdizionalizzato.

In tale prospettiva la mediazione e la conciliazione, anche alla luce del decreto legislativo di attuazione della delega conferita al governo dall'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e concernente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, rappresentano degli strumenti importanti, offrendo alle parti la possibilità di risolvere il conflitto, ponendosi in una logica non competitiva ma di collaborazione e corresponsabilità.

Ciò accade assumendo come mediatore e/o conciliatore della fase preliminare all'esecuzione e nel corso di essa l'ufficiale giudiziario che, a fronte di una valutazione tecnico-giuridica della realtà patrimoniale delle parti in conflitto, può offrire una risoluzione concordata che soddisfi la pretesa creditoria, senza trascurare i diritti del debitore.

L'autorevolezza e la credibilità dell'organo statale potrà garantire efficienza, tra-

sparenza, competenza e indipendenza alle parti.

Ciò si concilia con l'auspicata diffusione di strumenti alternativi, indispensabili, in un momento di sovraccarico dell'intero sistema giudiziario, capaci, nel contempo, di costituire una soluzione adeguata per un sistema giudiziario funzionante ed efficiente, assumendo un ruolo parallelo e autonomo rispetto alla procedura ordinaria, senza alterarne le caratteristiche di tutela e qualità.

Maggiore considerazione si riconosce all'istituto della constatazione che, molto utilizzato in altri ordinamenti europei, presenta particolari potenzialità applicative proprio nell'attività dell'ufficiale giudiziario. La constatazione, quale atto che documenta una certa situazione giuridica e materiale in un determinato momento, per le peculiari caratteristiche di tempestività ed economicità dell'atto, si coniuga perfettamente con la dinamicità operativa dell'ufficiale giudiziario e si fa apprezzare quale strumento strategico nella politica di deflazione processuale in atto.

Altro caposaldo della riforma attiene alla materia delle notificazioni.

Il presente disegno di legge non può non prendere atto del profondo cambiamento cui da qualche tempo stiamo assistendo, quale risultato dell'attuazione delle più recenti normative collegate all'affermarsi dell'amministrazione digitale e telematica, i cui vantaggi non sono discutibili.

Tuttavia l'ufficiale giudiziario conserva ancora un ruolo fondamentale in tutte quelle situazioni in cui i sistemi più avveniristici presentano delle carenze.

La notificazione a mani proprie rimane il mezzo più sicuro per portare a conoscenza del destinatario un determinato atto o documento.

La notificazione in mani proprie è, infatti la forma di notificazione che assicura con massima certezza la realizzazione dello scopo del procedimento notificatorio, ossia

che il destinatario sia effettivamente venuto a conoscenza dell'atto.

È per questa ragione che l'ufficiale giudiziario non incontra limiti né temporali né spaziali nell'adottare questo tipo di notificazione.

Giova ricordare che questa è la forma di notificazione che, attraverso l'effettiva conoscenza dell'atto, garantisce la partecipazione del soggetto interessato al processo, realizzando le condizioni del giusto processo, costituzionalmente garantito.

È appena il caso di evidenziare, sul punto, come la riscontrata mancanza dell'effettiva conoscenza ha, soprattutto nei processi in contumacia, comportato più volte la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Si inquadra in questo contesto la necessaria riforma delle attività di notificazione con redazione di verbale di ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario nella fase di accertamento e verifica dei presupposti di fatto necessari all'emanazione del decreto di irreperibilità.

Altre attribuzioni che vanno a rafforzare i poteri dell'ufficiale giudiziario per la risoluzione delle più urgenti problematiche collegate alla fase esecutiva appartengono alla materia della pubblicità delle vendite mobiliari e immobiliari.

Il disegno di legge prevede l'istituzione del BUAI, il bollettino ufficiale delle aste immobiliari, che sarà tenuto dall'ufficiale giudiziario per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'articolo 490

del codice di procedura civile, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

Il BUAI sarà tenuto a cura dell'ufficiale giudiziario che ne sarà responsabile, e sarà costituito da un apposito sito *internet*. Infine, il disegno di legge prevede per l'ufficiale giudiziario, oltre ai poteri di cui è già titolare per legge, la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo dei beni iscritti nei pubblici registri.

È evidente, a questo punto, come il presente disegno di legge tenda a valorizzare o forse sarebbe meglio dire legittimi, la presenza dell'ufficiale giudiziario professionista nell'ambito di una pubblica amministrazione sempre più efficiente, preparata ed economica, in linea con i *target* europei.

Questo risultato, però, lo si ribadisce, deve necessariamente passare per il riappropriarsi delle funzioni infaustamente sottratte in questi anni all'ufficiale giudiziario e con la previsione di nuovi e più adeguati compiti per una figura che è sempre più altamente professionale nella complessa macchina della giustizia italiana.

Ecco perché le attribuzioni previste, lungi dall'apprestare tutele corporative, devono occasionare un intervento adeguato all'importanza che merita la tutela costituzionale dei diritti e il connesso potere di azione.

In conclusione, questo disegno di legge vuole riposizionare nel giusto contesto interno ed europeo l'ufficiale giudiziario italiano, cercando di adeguarne gli strumenti operativi e l'organizzazione degli uffici alle mutate esigenze socio-economiche e ai principi dettati dalla legislazione europea.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attribuzioni)*

1. L'ufficiale giudiziario è organo di giurisdizione ed esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva ai sensi della presente legge, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale. Può altresì procedere all'espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano delegabili, su delega di quest'ultimo o su impulso di parte.

2. L'ufficiale giudiziario è l'organo nazionale competente a cooperare con autorità o organi di altri Stati per lo scambio di informazioni in materia di esecuzione e di espropriazione, anche ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione.

3. Ove sussistano i presupposti, l'ufficiale giudiziario accerta, nei limiti della tutela richiesta, la consistenza patrimoniale del debitore facendo ricorso ai registri delle imprese, ai registri della sicurezza sociale e dell'amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

4. L'ufficiale giudiziario accede altresì ai sistemi di informazione e alla rete giudiziaria europea con la possibilità di utilizzare tali strumenti anche ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri preposte all'esecuzione e alla notificazione degli atti, laddove ciò sia consentito in condizioni di reciprocità.

5. Ai fini dell'espropriazione, l'ufficiale giudiziario è organo abilitato a ricevere dal debitore, obbligato per legge sotto comminatoria di sanzione penale, la dichiarazione pa-



trimoniaie europea relativa ai propri beni e crediti nello Spazio giudiziario europeo, nel rispetto del principio di proporzionalità, escludendo le informazioni non necessarie a soddisfare la richiesta.

6. Sono riservati all'ufficiale giudiziario con competenza esclusiva le seguenti attività e i relativi atti:

a) esecuzione forzata o per espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, per consegna o rilascio o per obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del codice di procedura civile;

b) esecuzione o attuazione di atti e provvedimenti stranieri, comunitari o, comunque, assunti da Stati membri dell'Europa;

c) esecuzione delle decisioni arbitrali;

d) compimento, anche in deroga alla tariffa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, degli atti di recupero dei crediti erariali, previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché il recupero dei crediti degli enti ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Ove sul territorio di competenza insista altro soggetto competente per legge, l'ufficiale giudiziario, con uguali compensi, provvede in via esclusiva fino alla concorrenza di euro 1.000;

e) operazioni di vendita mobiliare, anche *on line*, e immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;

f) estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del precedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti sostanziali e processuali;

g) attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;

h) constatazione, ove richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell'esecuzione o sostitutivo del titolo originario, in caso di constatazione della pretesa assistita dal titolo esecutivo;

i) formazione di titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpellato apposto dell'ufficiale giudiziario che procede alla significazione del precetto speciale fondato sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

l) notificazione in tutte le forme previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo *fax* o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa;

m) atto di significazione con redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque egli venga rinvenuto;

n) levata di protesto dei titoli cambiari e assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349;

o) offerta reale o per intimazione;

p) descrizione dell'oggetto costituente contraffazione di brevetto;

q) certificazione e attestazione di autenticità di dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché certificazione di fatti e situazioni dallo stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;

r) ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;

s) nomina a sequestratario ai sensi dell'articolo 1216 del codice civile e dell'articolo 79 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

## Art. 2.

### *(Ulteriori attribuzioni)*

1. Oltre alle funzioni demandategli dalla normativa vigente, l'ufficiale giudiziario può, su nomina d'ufficio o ad istanza di parte:

a) essere nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissionario;

b) procedere prima della esecuzione o nel corso di essa, al tentativo di mediazione o conciliazione, su istanza di parte, al fine di comporre i contrapposti interessi preventivamente rappresentati nella concreta tutela dei diritti in materia civile e commerciale;

c) effettuare stime e valutazioni;

d) redigere inventari;

e) procedere, ove richiesto dall'autorità giudiziaria, all'apposizione ed alla rimozione di sigilli nei casi previsti dalla legge;

f) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti scritti, nonché dichiarazioni giurate;

g) procedere alla ricognizione o accertamento dello stato dei luoghi e delle cose;

h) procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;

i) essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati;

l) attestare l'autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la veridicità della firma apposta;

m) svolgere tutte le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;

n) autenticare le sottoscrizioni ad esclusione di quelle che comportano attività negoziali.

### Art. 3.

#### (Notificazioni)

1. Gli ufficiali giudiziari eseguono di persona la notificazione in materia penale, civile ed amministrativa e degli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti, in tutte le forme disciplinate dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo *fax* o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa.

2. Gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale o a mezzo di strumenti informatici, nel rispetto della normativa di settore e senza limitazione territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza, oltre che dell'autorità giudiziaria della sede nella quale sono addetti, anche dell'autorità giudiziaria della sede dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti da cui sono distaccati nonché degli atti stragiudiziali.

3. In caso di effettiva necessità l'ufficiale giudiziario può effettuare anche a mezzo del servizio postale la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa e degli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale è addetto.

4. In materia di notificazioni penali, quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 del codice di procedura penale, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i compe-

tenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, al fine di accertare il luogo di residenza anagrafica, di domicilio, di dimora e di lavoro, nonché il luogo di nascita, e procede d'ufficio alla nuova notificazione

5. L'ufficiale giudiziario procedente, ove accerti che i luoghi indicati per la notificazione non rientrano nel proprio ambito di competenza territoriale, incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione.

6. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

7. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati; al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti; quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato.

8. Analogo procedimento può essere richiesto dai privati in materia di notifiche civili qualora si debba procedere ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile.

#### Art. 4.

##### *(Nuove norme in materia di pubblicità delle vendite)*

1. È istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (BUAI) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel

corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

2. Il BUAI è tenuto a cura dell'ufficiale giudiziario che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito *internet*, secondo le modalità, con i requisiti tecnici ed operativi nonché con i compensi ed i costi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

3. La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel BUAI deve essere fatta a cura e spese della parte richiedente all'ufficiale giudiziario.

#### Art. 5.

##### *(Compiti e poteri dell'ufficiale giudiziario)*

1. All'ufficiale giudiziario, nell'esercizio delle sue funzioni, sono conferiti, oltre ai poteri attribuitigli dalla legge ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura civile e dalla qualità di pubblico ufficiale, anche i seguenti compiti:

*a)* potere ispettivo anche preventivo alla richiesta di pignoramento con accesso all'anagrafe tributaria e a tutte le banche dati, ivi compresi i registri delle imprese, dei natanti, dei mobili registrati, le conservatorie immobiliari nonché gli enti previdenziali e bancari al fine di valutare, *a priori*, la consistenza patrimoniale del debitore, la tipologia di pignoramento più consona alla soddisfazione del credito nonché l'opportunità dello stesso, ove reso necessario nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per l'assunzione delle informazioni necessarie alla realizzazione del titolo;

*b)* facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste;

*c)* potere di ricorrere al «fermo amministrativo» dei beni descritti nei pubblici registri.

## Art. 6.

*(Compensi dovuti all'ufficiale giudiziario)*

1. All'ufficiale giudiziario per tutti gli atti di notificazione e di significazione che comportino redazione di verbale sono dovute, nella stessa misura e modalità di liquidazione, le indennità previste per gli atti di esecuzione in materia civile dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Per gli atti di notificazione penale spettano all'ufficiale giudiziario, nella stessa misura e modalità di liquidazione, le indennità previste per gli atti di notificazione in materia civile. Tale indennità non deve comunque superare la spesa prevista per la notificazione dell'atto a mezzo posta.

3. Per gli atti stragiudiziali spetta all'ufficiale giudiziario un compenso a carico della parte richiedente da determinare con apposita tariffa stabilita dal Ministro della giustizia con proprio decreto o comunque nella stessa misura prevista dalla tariffa notarile. Se non esiste una tariffa approvata, si applica l'articolo 83, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

4. L'articolo 47 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - *I.* Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni direttive, del titolo di studio e dell'anzianità di servizio.

2. La nomina e la revoca dell'ufficiale giudiziario coordinatore sono disposte con provvedimento del direttore generale del per-

sonale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sentito il presidente della corte d'appello competente per territorio.

3. Al coordinatore dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è corrisposta, nei limiti delle somme disponibili a titolo di provento sui diritti di cui all'articolo 155 e nella misura massima del 5 per cento delle somme spettanti ad ognuno degli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, una indennità di funzione non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare».

5. Nel citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, la parola: «dirigente», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «coordinatore».

6. All'articolo 107, primo comma, dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «può» e le parole: «da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio» sono soppresse.

7. All'articolo 1, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «può» e le parole: «da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio» sono soppresse.

#### Art. 7.

##### *(Retribuzione dell'ufficiale giudiziario e proventi)*

1. L'articolo 122 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - *I.* Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

*a)* mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le



disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

b) con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento;

c) con una percentuale sul ricavato della vendita dei beni pignorati, anche nel caso di vendita eseguita da altri soggetti, in ragione del 5 per cento e con un limite massimo di 1.000 euro. A tal fine chiunque proceda alla vendita di beni pignorati deve trasmettere mensilmente al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario coordinatore un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo delle vendite effettuate e degli importi ricavati. Tali somme sono equamente ripartite tra gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del circondario».

2. L'articolo 155 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - *I.* Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 3 per cento per le spese di ufficio e del 10 per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio tabellare spettante all'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 75 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo».

3. L'articolo 173 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Art. 173. - *I.* Gli operatori giudiziari addetti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 e sotto la direzione e con la responsabilità dell'uffi-

ziale giudiziario provvedono alle comunicazioni e notificazioni degli atti a mezzo *fax* e posta elettronica, alla copiatura e conservazione degli atti ed ai lavori di dattilografia nonché alle altre incombenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Gli operatori giudiziari assicurano la chiamata all'udienza solo nei casi in cui siano espressamente richiesti, per particolari e comprovate esigenze, dal presidente del tribunale.

3. La chiamata di udienza e dei testi viene assicurata direttamente dal cancelliere addetto all'udienza o dal giudice, mediante strumenti citofonici o luminosi idonei allo scopo.

4. Il presidente o, in sua assenza, il pubblico ministero provvedono a dare ogni direttiva utile a garantire il regolare svolgimento dell'udienza e a preservare la genuinità dell'assunzione della prova testimoniale, anche facendo ricorso agli agenti di polizia addetti all'ordine pubblico».

4. L'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è abrogato.

5. Agli operatori addetti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è corrisposta, nei limiti delle disponibilità delle somme a titolo di provento sui diritti di cui all'articolo 155 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e nella misura massima del 5 per cento delle somme spettanti ad ognuno degli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, una indennità di funzione pari al 10 per cento dello stipendio tabellare.

6. All'articolo 20 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli atti che comportino redazione di verbale, siano essi di esecuzione, di notificazione o di significazione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di

andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista.

2-ter. Per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, all'ufficiale giudiziario spetta il diritto unico di cui all'articolo 34 nella misura del 25 per cento; tale somma non è computabile ai fini dell'articolo 148, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni».

7. L'articolo 26 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (L). - (*Indennità di trasferta e spese di spedizione*). - 1. L'indennità di trasferta è dovuta all'ufficiale giudiziario nella misura prevista dall'articolo 35. Tale indennità non deve comunque superare la spesa per la notificazione dell'atto a mezzo posta.

2. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario».

8. L'articolo 29 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (L). - (*Diritti*). - 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34».

9. L'articolo 31 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (L). - (*Diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione*). - 1. Per gli atti a richiesta d'ufficio, o comunque ritenuti esenti per i privati, è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34 nella misura del 25 per cento; tale somma non è computabile ai fini dell'articolo 148 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

È altresì dovuto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario».

10. All'articolo 32 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «queste spese sono a carico dell'erario» sono sostituite dalle seguenti: «le spese, l'indennità di trasferta e il diritto di cui all'articolo 31 sono a carico dell'erario».

11. All'articolo 38 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «Per gli atti di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e per gli atti che comportino redazione di verbale».